

**Civile Sent. Sez. 2 Num. 1605 Anno 2021**  
**Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**  
**Relatore: GRASSO GIUSEPPE**  
**Data pubblicazione: 26/01/2021**

**SENTENZA**

sul ricorso 15404-2018 proposto da:

\_\_\_\_\_ IN LIQUIDATION, in persona del  
legale rappresentante pro tempore elettivamente  
domiciliata in ROMA, \_\_\_\_\_ presso lo studio  
dell'avvocato \_\_\_\_\_ appresentata e difesa  
dall'avvocato \_\_\_\_\_ giusta procura in calce  
al ricorso;

**- ricorrente -**

**contro**

\_\_\_\_\_ N AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona

020

253

Corte di Cassazione - Copia per ufficio

del Commissario Straordinario, elettivamente domiciliata  
in ROMA, presso lo studio dell'avvocato  
che la rappresenta e difende giusta  
procura in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1782/2018 della CORTE D'APPELLO di  
ROMA, depositata il 21/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 21/10/2020 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ALESSANDRO PEPE, che ha concluso per il  
rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato comparso con delega  
scritta dell'avvocato difensore della  
ricorrente, che ha chiesto di riportarsi agli atti  
depositati;

udito l'Avvocato comparso con  
delega scritta dell'avvocato difensore  
della resistente, che ha chiesto di riportarsi al  
controricorso;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

## IFATTI DI CAUSA

Per quel che ancora qui rileva i fatti salienti di causa possono riassumersi come segue.

La s.p.a. \_\_\_\_\_ in amministrazione straordinaria, avendo in più riprese fornito dei rulli di carta decorativa alla società \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ di diritto tedesco, per le quali forniture assumeva essere rimasta creditrice per un ammontare complessivo di oltre 840.000 euro, citò l'acquirente in giudizio.

Il Tribunale di Frosinone condannò la convenuta, la quale, costituitasi, aveva resistito alla domanda avversa, deducendo la presenza di vizi e chiesto in via riconvenzionale la condanna dell'attrice al risarcimento del danno, a pagare quanto ritenuto di ragione. Va soggiunto che il giudizio di primo grado, dopo essere stato interrotto a seguito della fusione per incorporazione della convenuta nella \_\_\_\_\_ in liquidazione, era stato regolarmente riassunto dalle parti.

La Corte d'appello di Roma, alla quale si era rivolta la \_\_\_\_\_ in liquidazione, rigettò l'impugnazione.

Ricorre l'appellante svolgendo nove motivi di censura.

La controparte resiste con controricorso.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la \_\_\_\_\_ deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 1460 cod. civ., 112 cod. proc. civ. e 56 l. fall., nonché <sup>omessa motivazione</sup> omessa motivazione, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.

In sintesi la ricorrente assume che la sentenza d'appello non aveva correttamente individuato il tema della decisione (risoluzione del contratto invece che eccezione d'inadempimento) e se ciò avesse colto avrebbe dovuto concludere per l'ammissibilità di una tale eccezione in un giudizio di cognizione ordinaria, non essendo la materia soggetta alla procedura di accertamento del passivo concorsuale. Ciò anche tenuto conto

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

